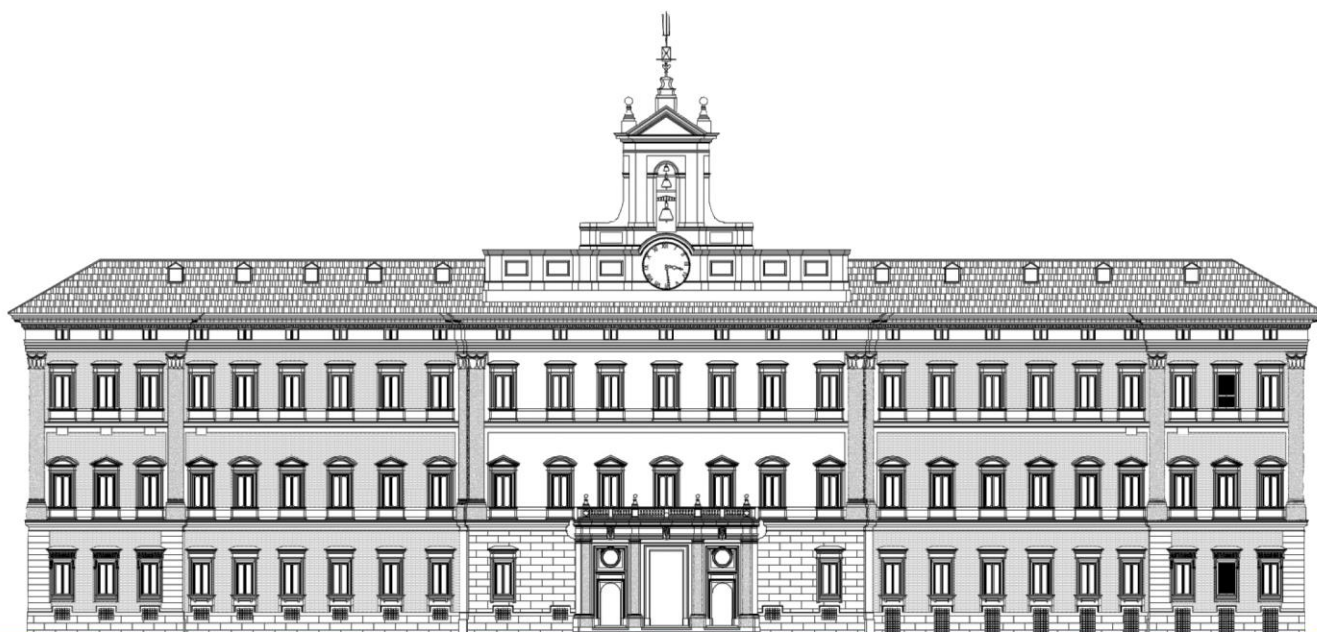




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1806

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Approvato al Senato - A.S. 316)

N. 255 – 25 settembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1806

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Approvato al Senato - A.S. 316)

N. 255 – 25 settembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 4 -
CONTRASTO DEL BRACCONAGGIO ITTICO NELLE ACQUE INTERNE.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1806
Titolo:	Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	si
Relazione tecnica:	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Bruzzone (LEGA)
Commissione competente:	XIII Commissione (Agricoltura)

PREMESSA

La proposta di legge reca modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

Il progetto di legge, d'iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato (AS 316), è corredato di relazione tecnica¹

Sul testo approvato dal Senato la Commissione 5^a ha reso parere non ostativo².

Il testo ora in esame ripropone un provvedimento di contenuto sostanzialmente analogo (AC 2328) che, nel corso della XVIII legislatura, non ha concluso l'iter di approvazione parlamentare. La Commissione Bilancio della Camera ne aveva iniziato l'esame, senza però concluderlo: in particolare, non furono forniti i chiarimenti richiesti al Governo né venne espresso il parere.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

¹ La relazione tecnica è stata acquisita nel corso dell'esame, in sede consultiva, dalla Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 16 gennaio 2024 (AS 316).

² Cfr. Senato - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 222 del 26 marzo 2024.

ARTICOLO 1

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

La norma reca specifiche modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Rispetto a quanto previsto a normativa vigente, il divieto di tale pratica non viene più disciplinato con riguardo alla generalità delle acque interne (fiumi, laghi, acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi) bensì in modo differenziato con riferimento:

- ai laghi indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento e alle acque salse, salmastre e lagunari (nuovo comma 2 dell'articolo 40),
- alle acque interne non incluse nel punto precedente (nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del medesimo articolo 40).

A tale divieto corrisponde un quadro sanzionatorio che conferma quello vigente.

La norma, in particolare, sostituisce con un nuovo testo il comma 6 del suddetto articolo 40, che disciplina il sequestro e la confisca dei prodotti del pescato, dei natanti, dei mezzi di trasporto e degli strumenti utilizzati in violazione del divieto di bracconaggio ittico in acque interne. Nel confermare complessivamente la disciplina vigente, il nuovo testo della norma dispone che la già prevista reimmersione nei corsi d'acqua del pescato ancora vivo sia attuata, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lettera c), *cpv.* comma 6].

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 7-*bis*, in base al quale all'accertamento della violazione del summenzionato divieto concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle Regioni e dagli enti locali [comma 1, lettera c), *cpv.* comma 7-*bis*].

La relazione tecnica con riguardo alla disposizione di cui comma 1, lettera c), *cpv.* comma 6, riferisce che questa costituisce una modalità operativa, già utilizzata in ambito marittimo in situazioni analoghe, che non solo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, al contrario, evita che detti oneri possano derivare dalla conservazione anche temporanea di esemplari vivi. Dal momento che la confisca e il sequestro sono sanzioni accessorie rispetto alla sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti previsti dalla disposizione in materia, trova applicazione la disciplina degli articoli 18 e 19 della legge 681 del 1981, alla luce dei quali le spese di custodia fino alla confisca sono a carico del trasgressore, considerato che la confisca è funzionale alla distruzione del bene o alla alienazione dello stesso (anche a scopo benefico-onlus). La competenza relativa al contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne è demandata agli Enti territoriali. Pertanto, dalla

disposizione in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria prevista assicura che le attività vengano svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla modifica del regime sanzionatorio, previsto dal comma 1, lettera c) cpv. comma 5, essa, limitandosi a intervenire in riordino delle fattispecie cui si applica la sanzione amministrativa già prevista a legislazione vigente dall'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, in considerazione delle sanzioni penali introdotte dal precedente cpv. comma 4 - non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in ragione del carattere eventuale dell'irrogazione delle predette sanzioni.

In merito alla previsione contenuta al comma 1, lettera c), cpv. comma 7-bis viene evidenziato che i soggetti indicati nella disposizione svolgono istituzionalmente un'attività di controllo delle aree nelle quali esercitano l'attività. Tali soggetti rivestono infatti in alcuni casi la qualifica di "agenti di polizia giudiziaria" mentre in altri quella di "guardie giurate", così come disposto dall'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Trattandosi di attività devolute a tali soggetti istituzionalmente, le stesse vengono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame (già approvato dal Senato), ripropone il testo di una proposta di legge di contenuto sostanzialmente analogo che, nel corso della XVIII legislatura, non ha concluso l'*iter* di approvazione parlamentare.

Si rammenta che nella XVIII legislatura la Commissione Bilancio ha iniziato l'esame dell'atto (C 2328) ma il Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti prima della conclusione della legislatura e la Commissione non ha espresso il proprio parere.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e novella la disciplina relativa al bracconaggio ittico nelle acque interne recata dall'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. Rispetto all'assetto vigente il divieto di tale pratica non è più riferito alla generalità delle acque interne (fiumi, laghi, acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi), ma viene definito in modo differenziato con riferimento ai laghi indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento, alle acque salse, salmastre e lagunari (nuovo comma 2 dell'articolo 40) e alle acque interne non incluse in quelle dianzi citate (nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del medesimo articolo 40). Il quadro sanzionatorio definito dal

provvedimento conferma quello vigente. Nello specifico si segnala la modifica della disciplina relativa al sequestro e alla confisca dei prodotti del pescato, dei natanti, dei mezzi di trasporto e degli strumenti utilizzati in violazione del divieto di bracconaggio ittico in acque interne. Tale modifica, nel confermare complessivamente il regime vigente, dispone che la già prevista reimmissione nei corsi d'acqua del pescato ancora vivo sia attuata, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lettera c), cpv. comma 6]. Viene, inoltre, previsto che all'accertamento della violazione del summenzionato divieto concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle Regioni e dagli enti locali [comma 1, lettera c), cpv. comma 7-bis].

Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma delle summenzionate previsioni di neutralità finanziaria.

In particolare la relazione tecnica nel confermare che il quadro sanzionatorio previsto dal provvedimento non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in ragione del carattere eventuale dell'irrogazione delle predette sanzioni, con riguardo al comma 1, lettera c) cpv. comma 6, evidenzia che la modalità operativa ivi indicata (reimmissione nei corsi d'acqua del pescato ancora vivo) è già attuata in ambito marittimo con riguardo a situazioni analoghe. Questa non solo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma eviterebbe il sopraggiungere di oneri connessi all'esigenza della conservazione anche temporanea di esemplari vivi. Quanto alla confisca e al sequestro quali sanzioni accessorie rispetto alla sanzione amministrativa irrogata, viene al riguardo precisato che trovano applicazione gli articoli 18 e 19 della legge 681 del 1981, in base ai quali le relative spese di custodia sono a carico del trasgressore.

In merito alla previsione contenuta al comma 1, lettera c), cpv. comma 7-bis viene evidenziato che i soggetti indicati nella disposizione svolgono istituzionalmente un'attività di controllo delle aree nelle quali esercitano l'attività. Trattandosi di attività devolute a tali soggetti istituzionalmente, vengono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.